

- **Anche uno schiaffo può integrare il reato di percosse**

Cassazione penale, sez. V, sentenza 21.06.2019, n. 27737

Il caso è quello di un uomo condannato, in primo grado e in appello, per il reato di percosse (ex art. 581 c.p.), avendo assestato uno schiaffo sulla guancia di una donna.

L'imputato, tramite il suo difensore, presentava ricorso alla Corte di Cassazione deducendo, tra l'altro, l'insussistenza del detto reato dal punto di vista della condotta, mancando la prova che si fosse prodotta sofferenza fisica alla persona offesa.

Gli Ermellini hanno ritenuto il ricorso inammissibile, asserendo la configurabilità delle percosse in presenza di una qualsiasi manomissione della persona.

Hanno ricordato, infatti, che - secondo consolidata giurisprudenza - il termine "percuotere" di cui all'art. 581 c.p. non è assunto nel suo significato letterale di battere, colpire, picchiare, ma in quello più lato, comprensivo di ogni violenta manomissione dell'altrui persona fisica. La sentenza afferma dunque che - ai fini della sussistenza del reato in parola - nella nozione di "percosse" rientrano anche gli schiaffi, in quanto intrinsecamente caratterizzati da energia fisica esercitata con violenza e direttamente sulla persona. E' stato, altresì, precisato che se gli schiaffi risultano essere produttivi di malattia si ricade nel reato di lesioni; se gli stessi manifestano, invece, una violenza di entità inavvertibile e simbolica - essendo ciò indice dell'esclusivo proposito di arrecare sofferenza morale o disprezzo - si configura il reato di ingiuria c.d. reale.

Infine, sul punto delle conseguenze dello schiaffo, la Corte ha ribadito che, ai fini della ricorrenza del reato di percosse, è sufficiente - trattandosi di reato di mera condotta - l'idoneità della condotta di violenta manomissione dell'altrui persona fisica a produrre un'apprezzabile sensazione dolorifica, non essendo necessario che tale sensazione di dolore si verifichi; fermo il "discrimen" rispetto al reato di lesione personale, configurabile quando il soggetto attivo cagioni una lesione dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente.

TESTO:

Cassazione penale, sez. V, 05/03/2019, (ud. 05/03/2019, dep. 21/06/2019), n. 27737

- **Fatto**

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, datato 22.11.2017, il Tribunale di Messina, adito in sede di appello, ha confermato la sentenza del giudice di pace di Messina, n. 387 del 2016, con cui (omissis) è stato condannato alla pena di 300 euro di multa, in relazione al reato di percosse nei confronti di (omissis).

2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato tramite il proprio difensore, avv. (omissis), deducendo tre motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo si eccepisce violazione di legge in relazione agli artt. 127, 180, comma 3, 601, comma 2, cod. proc. pen., 36 e 37, comma 1, d. lgs. n. 274 del 2000. Il giudice d'appello ha deciso nel merito il processo, fuori dai casi consentiti di deliberazione in camera di consiglio, avendo inizialmente disposto la comparizione degli interessati in camera di consiglio e, successivamente, vista la richiesta della difesa dell'imputato di trattare il ricorso

con rito ordinario non vertendosi in un caso di inammissibilità, l'ha disattesa, emettendo la sentenza all'udienza del 22.11.2018 in camera di consiglio e senza mai mutare i caratteri della citazione, nonostante le tempestive eccezioni del difensore.

2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'art. 195, commi 1 e 3, cod. proc. pen. ed inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.

Il giudice d'appello ha erroneamente ritenuto intempestiva la richiesta di sentire i testi *de relato* ai quali si è riferita la persona offesa, non tenendo conto del fatto che tale necessità è sorta solo in seguito alla dichiarata decadenza del teste (omissis) indicato dalla difesa.

2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce insussistenza del reato di percosse sia dal punto di vista della condotta, mancando la prova che si sia prodotta sofferenza fisica alla persona offesa, sia sotto il profilo del dolo generico, poiché l'imputato non intendeva colpirlo ma si è reso autore di una reazione inconsulta all'azione della (omissis) che tentava di strappargli di mani un foglio durante l'alterco alla radice del reato.

Al più si configura, pertanto, una ipotesi di "ingiuria reale", in presenza di un semplice contatto fisico e manifesto disprezzo e sofferenza morale.

3. Con memoria depositata intempestivamente il 26.2.2019, il ricorrente ha ribadito le eccezioni già proposte con i primi due motivi di ricorso, in particolare.

• Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché in parte genericamente proposto, in parte manifestamente infondato.

2. Il primo motivo deduce lo svolgimento del processo in camera di consiglio, ma in realtà dalla motivazione non si evince la mancanza di alcuno degli atti necessari alla regolare trattazione con rito ordinario: si dà atto della costituzione delle parti e nulla è detto circa eventuali eccezioni proposte dalla difesa sullo svolgimento del processo con procedura camerale piuttosto che con quella dibattimentale.

Così pure emerge dalla verifica dei verbali di udienza, consentita a questa Corte in virtù della natura processuale del vizio dedotto.

Dallo stesso svolgimento del processo operato nella motivazione del provvedimento impugnato si evince anche che sono stati concessi al difensore alcuni rinvii per legittimo impedimento, sintomatici del fatto che il processo sia stato trattato con dibattimento in pubblica udienza - legittimo impedimento che sarebbe stato irrilevante nel caso di procedimento camerale in appello cfr. Sez. 4, n. 14675 del 9/2/2018, Gallo, Rv. 272532; Sez. 5, n. 25501 del 12/5/2015, Corona, Rv. 264066 -, con l'acquiescenza dello stesso difensore, al di là di sue manifestazioni di dissenso tempestive sulla irrivalenza della vocatio, in ogni caso non specificamente dedotte (appare opportuno, peraltro, rammentare che, sia pur in tema di procedimento di prevenzione, è stato condivisibilmente affermato che anche la possibilità di convertire il procedimento in camera di consiglio in quello in pubblica udienza - derivata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 2010 - non determina l'obbligo di rinnovare la citazione con le modalità del rito dibattimentale ma soltanto quello di rendere pubblica l'udienza già fissata: Sez. 5, n. 7800 del 17/11/2011, dep. 2012, Casucci, Rv. 251716).

Del resto, eventuali nullità - peraltro di ordine relativo - conseguirebbero dallo svolgimento del processo secondo il rito camerale fuori dai casi previsti dalla legge, circostanza non verificatasi nel caso di specie (cfr. Sez. 2, n. 3663 del 21/1/2016, Tomasello, Rv. 265784; Sez. 6, n. 38114 del 19/6/2009, Ceragioli, Rv. 244764).

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

In verità, la Corte d'Appello ha fondato correttamente la sua affermazione di intempestività della richiesta di sentire il teste "diretto" o "teste-fonte" (avvenuta solo in una udienza successiva a quella di esame del teste de relato) su alcune, anche recenti, affermazioni della giurisprudenza di legittimità, con le quali si è stabilito che la richiesta di parte finalizzata all'esame delle persone alle quali il teste si sia riferito per la conoscenza dei fatti, deve essere presentata al giudice nel momento stesso in cui il testimone riferisce le circostanze apprese da terzi e non può utilmente intervenire dopo che il teste sia stato licenziato o l'udienza istruttoria conclusa, in quanto la disposizione di cui all'art. 195, comma primo, cod. proc. pen., è ispirata alla finalità di evitare richieste tardive o pretestuose, tali da provocare un eccessivo allungamento dei tempi processuali (Sez. 2, n. 41003 del 20/9/2013, Bianco, Rv. 257238; Sez. 6, n. 761 del 10/10/2006, dep. 2007, Randazzo, Rv. 235599; Sez. 2, n. 4022 del 1/3/1996, Esposito, Rv. 204755).

Tuttavia, anche a voler ritenere il contrario, e cioè l'inesistenza di termini di decadenza applicabili alla richiesta di esaminare la persona che ha fornito l'informazione al testimone "de relato" (cfr. Sez. 5, n. 43464 del 9/5/2002, Pinto, Rv. 223542), l'analisi del motivo di ricorso al riguardo proposto dalla difesa del ricorrente, rivela che l'eccezione, per come formulata in concreto, si presenta generica poiché non indica -come sarebbe stato, invece, necessario - la rilevanza della prova di cui si lamenta la mancata assunzione rispetto alle dichiarazioni della persona offesa del reato, diretta vittima della condotta di percosse del ricorrente e ritenuta del tutto attendibile dai giudici di merito con ampio vaglio di credibilità e l'apporto di ulteriori testi a conforto di suo narrato (i testi (omissis) , (omissis) e (omissis)).

Nessun dubbio, poi, sull'utilizzabilità del contenuto della testimonianza sebbene indiretta, con speciale cautela ma senza necessità di acquisire elementi di riscontro (Sez. 2, n. 46332 del 11/10/2016, Pianese, Rv. 268525; Sez. 5, n. 29177 del 15/2/2016, De Blasi, Rv. 267698 che ha chiarito come il predetto divieto non opera anche qualora il soggetto dichiarante abbia indicato la sua fonte immediata, senza tuttavia fornire le generalità, e quest'ultima non possa essere sottoposta all'esame perché non identificabile o per altra causa; vedi anche Sez. 6, n. 37370 del 14/5/2014, romeo, Rv. 260251; Sez. 3, n. 2001 del 13/11/2007, dep. 2008, R., Rv. 238849).

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato e, pertanto, anch'esso inammissibile. Corretta la giurisprudenza citata dal giudice d'appello sulla configurabilità del reato di percosse in presenza di una qualsiasi manomissione della persona.

Si è più volte affermato, infatti, che il termine "percuotere" previsto dall'art. 581 cod. pen. non è assunto nel suo significato letterale di battere, colpire, picchiare, ma in quello più lato, comprensivo di ogni violenta manomissione dell'altrui persona fisica (ex multis Sez. 5, n. 4272 del 14/9/2015, dep. 2016, De Angelis, Rv. 265629; Sez. 5, n. 51085 del 13/6/2014, Battistessa, Rv. 261451; Sez. 5, n. 11638 del 10/1/2012, Andrisani, Rv. 252953).

Non si è certo in presenza di una cd. ingiuria reale configurabile solo quando le percosse non manifestino una violenza di entità inavvertibile e simbolica, indice dell'esclusivo proposito di arrecare sofferenza morale o disprezzo.

In una ipotesi che, nelle parti essenziali, è sovrapponibile a quella oggetto di giudizio del Collegio, è stato, infatti, condivisibilmente affermato che, ai fini della configurabilità del reato

di cui all'art. 581 cod. pen., nella nozione di "percosse" rientrano anche gli schiaffi, in quanto intrinsecamente caratterizzati da energia fisica esercitata con violenza e direttamente sulla persona, purchè non siano produttivi di malattia (ricadendosi in tal caso nel reato di lesioni) o non manifestino una violenza di entità inavvertibile e simbolica, indice dell'esclusivo proposito di arrecare sofferenza morale o disprezzo (in tale ipotesi configurandosi il reato di ingiuria cd. reale): cfr. Sez. 3, n. 43316 del 30/9/2014, R., Rv. 260988.

La percossa, in special modo lo schiaffo, per poter presentare il carattere dell'ingiuria, deve essere espressione di una violenza simbolica, costituita da leggero contatto fisico, e diretta, in modo palese, a manifestare disprezzo, evitando una sia pur minima sofferenza fisica (Sez. 5, n. 12674 del 22/10/2010, dep. 2011, Trafficante, Rv. 249509) e manifestando l'esclusivo proposito di arrecare offesa morale (Sez. 5, n. 1801 del 3/12/1985, dep. 1986, Valsania, Rv. 172019).

Nel caso del ricorrente, la contestazione parla di uno schiaffo assestato sulla guancia sinistra e il giudice di primo grado, al quale si richiama la sentenza d'appello proprio per escludere la fattispecie invocata di ingiuria reale, ha ben chiarito i margini concreti di manifestazione violenta della condotta ascritta al ricorrente, senza che possa rientrarsi, dunque, in alcun modo in una ipotesi di ingiuria reale.

Inconferenti le giustificazioni addotte: il gesto inconsulto escluderebbe non già il reato di percosse, in favore della fattispecie non più penalmente rilevante di ingiuria, ma sarebbe in tal caso non ascrivibile affatto all'imputato per mancanza della *sultas*; tuttavia, l'eccezione è generica e illogica poiché non si vede come il gesto inconsulto realizzato poteva essere causato dal tentativo di strappare il foglio di diffida dalle mani del ricorrente da parte della persona offesa, né può dirsi che quest'ultima ed i testi escussi non abbiano condotto ad escludere tale possibilità con certezza, descrivendo la volontarietà dello schiaffo e le sue caratteristiche violente.

Sul punto delle conseguenze dello schiaffo, peraltro, il Collegio ribadisce, altresì, che, ai fini della configurabilità del reato di percosse, è sufficiente, trattandosi di reato di mera condotta, l'idoneità della condotta di violenta manomissione dell'altrui persona fisica a produrre un'apprezzabile sensazione dolorifica, non essendo, invece, necessario che tale sensazione di dolore si verifichi, fermo il "discrimen" rispetto al reato di lesione personale, configurabile quando il soggetto attivo cagioni una lesione dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente (Sez. 5, n. 38392 del 17/5/2017, Moraldi, Rv. 271122).

5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000.

- **PQM**

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 5 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2019.